



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Marco Mela

Responsabile procedimento: Dott. Enrico Oliva

Referente istruttore: Elena Massimino

e-mail: greenpass.guariti@asl1.liguria.it

I.C. DELLA VAL NERVIA  
Prot. 0002196 del 16/03/2022  
IV-8 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici  
della provincia di Imperia

## Oggetto: obbligo vaccinale personale scolastico - chiarimenti

Com'è noto, l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, introducendo l'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha esteso l'obbligo vaccinale anche al "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore".

Tale obbligo è indipendente dall'età dei lavoratori e vale fino al 15 giugno 2022.

L'obbligo vaccinale può essere differito, a norma dell'art. 4 comma 2 del DL 44/2021, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate; la letteratura scientifica ha individuato in tre mesi (90 giorni) successivi alla malattia Covid-19 il periodo in cui la persona guarita è considerata immune e non suscettibile di re-infezione e la vaccinazione è temporaneamente contro-indicata.

Alle persone guarite si raccomanda, infatti, di rimandare la vaccinazione anti Covid-19 a tre mesi dopo la guarigione dalla malattia Covid-19.

Trascorsi però tre mesi dalla data della guarigione dalla malattia Covid-19, l'obbligo vaccinale torna ad essere valido, a meno che non siano certificate dal MMG altre condizioni di esonero.

Un lavoratore con obbligo alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, deve quindi rispettare tale obbligo trascorsi 90 giorni dalla malattia Covid-19.

Ricordo infine che una persona guarita da malattia Covid-19 assolve al suo obbligo vaccinale con un ciclo di vaccinazione di una sola dose di vaccino e con successiva dose booster dopo 4 mesi.

Distinti saluti

Il Direttore della Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica  
Dr. Marco MELA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93